



Prot. Int. N° 186 del 5.10.2022



TRIBUNALE DI AREZZO

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO

PROTOCOLLO D'INTESA

**TRA TRIBUNALE DI AREZZO, ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AREZZO E
ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI AREZZO**

Il Tribunale di Arezzo, con sede in Arezzo, piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 1, C.F. 80013980513, rappresentato per la firma del presente protocollo dal **dott. Valentino Pezzuti**, in qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata;

L'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con sede in Arezzo, piazza Giovanni Falcone e Paolo Borsellino 1, C.F. 80012100519, rappresentato per la firma del presente protocollo dall'**Avv Roberto De Fraja**, in qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine, domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata anche quale ente istitutivo dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo

PREMESSO CHE

- I. la Direttiva 2008/52/CE relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, nel più ampio contesto della tutela del principio del libero accesso alla giustizia, promuove il ricorso alla mediazione come strumento in grado di fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie, da cui scaturiscono accordi che hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e di preservare una relazione amichevole e sostenibile tra le parti;
- II. l'ordinamento italiano ha dato esecuzione alle disposizioni della Direttiva 2008/52/CE attraverso il D.Lgs. 28/2010 che ha introdotto l'istituto della mediazione civile e

commerciale, successivamente attuato dal D.M. 180/2010, modificato successivamente dal decreto-legge 69/2013, convertito con modificazioni in Legge 98/2013; in particolare, l'art. 5 del D.Lgs. 28/2010, in ossequio alle previsioni contenute nella normativa europea, disciplina diverse forme di accesso alla mediazione, tra cui la mediazione obbligatoria o *ex lege* e la mediazione demandata dal giudice, previste a pena di improcedibilità della domanda giudiziale;

- III. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) attribuisce un ruolo centrale alla riforma della Giustizia, inserita nella missione M1C1 (Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella P.A.) che si articola lungo più direttrici, tra cui la riforma del processo civile, l'implementazione degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e la riorganizzazione dell'Ufficio del Processo, al fine di aggredire i nodi organizzativi irrisolti e abbattere l'arretrato che grava sugli Uffici Giudiziari. Una particolare attenzione è dedicata all'area della mediazione attraverso interventi che si collocano su più piani, tra cui la valorizzazione dello sviluppo della mediazione delegata dal giudice (o endo-processuale) e la previsione della possibile estensione della mediazione *ex lege* ad altri settori non contemplati dall'art. 5, co. 1*bis* D.Lgs. 28/2010;
- IV. il Tribunale di Arezzo, nel dare esecuzione alle previsioni contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha istituito l'Ufficio Mediazioni Delegate nell'ambito della riorganizzazione dell'Ufficio per il Processo, con lo scopo di promuovere la cultura giudiziale della mediazione e affiancare i giudici della sezione civile nello studio della mediabilità delle cause finalizzato all'invio giudiziale in mediazione;
- V. l'Ordine degli Avvocati di Arezzo riconosce l'importanza della mediazione civile e commerciale, avendo istituito l'Organismo di Mediazione Forense di Arezzo con delibera n. 233 del 11.03.2011 accreditato al n. 313 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia;
- VI. i soggetti firmatari intendono collaborare per la promozione e lo sviluppo della cultura della mediazione nonché adottare buone prassi per lo svolgimento efficace della procedura stessa, al fine di dare concreta attuazione alle normative di settore richiamate;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

Il presente Protocollo d'Intesa, nel rispetto della normativa europea e nazionale, nonché delle relative competenze istituzionali, definisce gli impegni che i soggetti firmatari assumono per il raggiungimento dei seguenti obiettivi comuni:

- promuovere lo sviluppo della cultura e della pratica della mediazione in linea con gli obiettivi proposti dal PNRR;
- incentivare la formazione degli avvocati e dei mediatori in materia di mediazione dei conflitti e tecniche di negoziazione, anche attraverso una specializzazione per tipologia di controversie;
- favorire la definizione del contenzioso giudiziario
- stabilire una prassi comune di gestione delle procedure di mediazione su rimando del giudice del Tribunale di Arezzo e delle procedure di mediazione obbligatoria.

Il presente protocollo d'Intesa intende altresì valorizzare il ricorso a modalità alternative e più adeguate di risoluzione delle controversie, al fine di sostenere, promuovere e implementare strumenti e prassi virtuose, con positive ricadute nel sistema economico.

Art. 2

Impegni dei soggetti firmatari

L'attuazione del presente Protocollo d'intesa è demandata ai soggetti firmatari che assumono i seguenti impegni.

Il Tribunale di Arezzo si impegna a:

- promuovere l'attuazione del presente protocollo presso i Magistrati della sezione civile anche per mezzo dell'Ufficio Mediazioni Delegate;
- predisporre un'organizzazione dell'Ufficio per il Processo in grado di fornire ai giudici della sezione civile un supporto nello studio della causa giudiziale, nella

valutazione degli elementi che fanno ritenere preferibile una soluzione concordata della lite;

- promuovere lo svolgimento effettivo della procedura di mediazione.

L'Ordine degli Avvocati di Arezzo si impegna a:

- promuovere la cultura della mediazione della controversia e della gestione autonoma del conflitto garantendo l'organizzazione periodica di eventi di formazione in materia di negoziazione e mediazione delle controversie;
- promuovere la partecipazione dei mediatori iscritti agli eventi di formazione in materia di mediazione e negoziazione e favorire l'acquisizione di competenze specifiche nelle materie di cui all'art. 5 co. 1 bis D.lgs. 28/2010;
- prevedere la rilevazione statistica semestrale;
- prevedere nel caso in cui la controversia richieda una particolare specializzazione del mediatore o presenti profili di complessità particolare, una deroga al criterio di rotazione di nomina del mediatore così come già previsto dall'art 9.1. Regolamento ODM
- adottare un canale preferenziale di gestione delle pratiche di mediazione su ordine del giudice che preveda la fissazione nel più breve tempo possibile del primo incontro di mediazione e la conclusione della procedura entro il termine previsto dall'art.8 D.Lgs. 28/2010 e comunque non oltre la data fissata per l'udienza c.d. di ritorno in Tribunale, al fine di garantire il rispetto del principio della ragionevole durata del processo;
- elaborare modelli uniformi di verbalizzazione degli incontri di mediazione, in particolare dell'incontro conclusivo, inserendo una formula di chiara lettura circa l'esito della procedura di mediazione al fine di consentire una puntuale verifica da parte del giudice (a titolo esemplificativo: accordo, mancato accordo, mancata partecipazione, negativo primo incontro, annullata, riunita).
- Pubblicare l'elenco dei mediatori iscritti anche al fine di favorire la scelta del mediatore tra le parti ai sensi dell'art 9.2. del Regolamento dell'ODM

Tutti i soggetti firmatari si impegnano a mantenere reciprocamente un rapporto continuo e diretto al fine di verificare l'attuazione delle prassi indicate nel presente Protocollo d'Intesa, nonché di valutare i risultati conseguiti nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 1 del presente atto.

Art. 3

Durata e modifiche

Il presente Protocollo ha una validità di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione.

Ogni modifica e/o integrazione dovrà essere concordata tra le parti e dovrà formare oggetto di atto integrativo tra i soggetti firmatari.

Il Protocollo sarà eventualmente rinnovato per volontà delle parti espressa mediante atto scritto almeno 15 giorni prima della scadenza.

Art. 4

Riservatezza

I soggetti firmatari si impegnano al rispetto della normativa vigente per la tutela e la riservatezza dei dati e si danno reciprocamente atto di applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di Trattamento dei Dati Personali al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016.

Arezzo, li 04.10.2022

Per il Tribunale di Arezzo

Valentino Perini



Per l'Ordine degli Avvocati di Arezzo

Alberto De Fanti